

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata)**

COM(2006) 226 def. — 2006/0073 (COD)

(2006/C 324/02)

Il Consiglio, in data 6 giugno 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 20 settembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore unico RETUREAU.

Tenuto conto del rinnovo del mandato del Comitato, l'Assemblea ha deciso di pronunciarsi sul presente parere nel corso della sessione plenaria di ottobre e ha nominato RETUREAU relatore generale, conformemente all'articolo 20 del Regolamento interno.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2006, nel corso della 430<sup>a</sup> sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 95 voti favorevoli e 4 astensioni.

## 1. Proposta della Commissione

1.1 La proposta in esame è intesa a realizzare una codificazione. Limitandosi ad apportare alcune modifiche formali, i testi codificati lasciano sostanzialmente inalterato il diritto vigente al momento della codificazione, che viene dunque effettuata «a diritto costante».

1.2 Nel contesto dell'Europa dei cittadini la semplificazione e la chiarezza del diritto comunitario rivestono una notevole importanza. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno quindi sottolineato la necessità di codificare gli atti comunitari che sono oggetto di frequenti modifiche; a tal fine hanno concluso un accordo interistituzionale che prevede la possibilità di ricorrere a un metodo di lavoro accelerato, consentendo così la rapida adozione dei testi codificati. In sede di codificazione, infatti, non si può apportare alcuna modifica di carattere sostanziale agli atti che ne fanno oggetto.

## 2. Osservazioni generali

2.1 Il CESE constata che la proposta della Commissione risponde esattamente alle finalità del predetto metodo di lavoro accelerato in tema di codificazione.

2.2 Occorre tuttavia interrogarsi sull'opportunità di rendere stabile la normativa in materia di diritto d'autore e di diritti a questo connessi: è infatti evidente che la codificazione è davvero utile solo quando si prevede che la normativa interessata non debba più mutare in modo sostanziale.

2.3 Di fronte a un diritto comunitario in continua evoluzione (in particolare si attendono alcune proposte legislative in materia di «disposizioni penali») e attuato in modo diverso nei vari ordinamenti nazionali, si deve constatare il mancato

rispetto dell'equilibrio tra i diritti spettanti, da un lato, ai titolari del diritto d'autore e soprattutto di diritti connessi a quest'ultimo e, dall'altro, ai destinatari delle opere (la comunità scientifica e accademica e, più in generale, il pubblico, ossia l'insieme dei «fruitori di servizi culturali»). Infatti, in numerosi Stati membri i diritti dei destinatari delle opere protette sono sempre più limitati. Per esempio, in molti casi le protezioni hardware o software dette «DRM» (*digital rights management*) ostacolano l'esercizio del diritto alla copia privata e le operazioni di ingegneria inversa intese a garantire l'interoperabilità dei software.

2.4 Tali sviluppi sfavorevoli ai «consumatori» sono resi più gravi dall'inasprimento delle sanzioni penali in caso di elusione delle protezioni DRM allo scopo di realizzare una copia privata o di sicurezza (*backup*).

2.5 Il CESE ritiene quindi che le misure di codificazione in tema di diritto d'autore e di diritti connessi a quest'ultimo siano premature, dato che la normativa comunitaria in materia dovrà essere resa più equilibrata, in particolare alla luce della strategia di Lisbona. Inoltre, in nome del principio di sussidiarietà la soluzione di numerose questioni di rilievo è lasciata agli Stati membri e le divergenze nell'attuazione della normativa comunitaria a livello nazionale rischiano di ostacolare la libera circolazione delle opere e dei «servizi culturali».

2.6 Pertanto, così stando le cose, una mera consolidazione di carattere «tecnico» da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni sarebbe bastata per chiarire lo stato del diritto in vigore al momento della consolidazione stessa. Tale operazione potrebbe essere ripetuta in occasione di ogni modifica di rilievo al diritto di volta in volta vigente senza dar l'impressione di voler ipotecare la futura evoluzione della normativa in materia (cosa che invece avviene con la codificazione proposta).

### 3. Osservazioni specifiche

3.1 Il Comitato auspica inoltre l'introduzione nel diritto comunitario di un riconoscimento e di una tutela adeguati di licenze come la GPL (*General Public Licence*, licenza pubblica generale) o la licenza *Creative Commons* in materia di libri e creazioni artistiche, che consentono agli utenti una notevole libertà d'uso. La GPL, ad esempio, disciplina numerosissimi software utilizzati dai server informatici (*router* di Internet, amministrazioni pubbliche, imprese).

3.2 Queste licenze d'uso più permissive favoriscono la diffusione e la fruizione delle opere da parte di utenti e destinatari e rispondono quindi pienamente agli obiettivi di diffusione rapida

delle conoscenze e delle tecnologie perseguiti dalla strategia di Lisbona.

3.3 Il CESE invita dunque la Commissione a riprendere la riflessione che essa sembra voler cristallizzare con la codificazione proposta, nonché a prevedere iniziative volte a rendere le opere disponibili per il maggior numero possibile di persone attraverso il riconoscimento delle licenze che consentono una maggiore libertà d'uso (cosiddette «licenze libere») e il giusto contemperamento fra i diritti dei titolari dei diritti d'autore e quelli dei fruitori delle opere nella società dell'informazione. Ciò al fine di aumentare la competitività e l'innovazione dell'Unione europea.

Bruxelles, 26 ottobre 2006

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS

---

### **Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata)**

COM(2006) 219 def. — 2006/0071 (COD)

(2006/C 324/03)

Il Consiglio, in data 6 giugno 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 20 settembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore unico RETUREAU.

Tenuto conto del rinnovo del mandato del Comitato, l'Assemblea ha deciso di pronunciarsi sul presente parere nel corso della sessione plenaria di ottobre e ha nominato RETUREAU relatore generale, conformemente all'articolo 20 del Regolamento interno.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2006, nel corso della 430<sup>a</sup> sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 104 voti favorevoli e 1 astensione.

#### 1. Proposta della Commissione

1.1 La proposta in esame è intesa a realizzare una codificazione. Limitandosi ad apportare alcune modifiche formali, i testi codificati lasciano sostanzialmente inalterato il diritto vigente al momento della codificazione, che viene dunque effettuata «a diritto costante».

1.2 Nel contesto dell'Europa dei cittadini la semplificazione e la chiarezza del diritto comunitario rivestono una notevole importanza. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno quindi sottolineato la necessità di codificare gli atti comunitari che sono oggetto di frequenti modifiche; a tal fine hanno concluso un accordo interistituzionale che prevede la possibilità di ricorrere a un metodo di lavoro accelerato, consentendo così la rapida adozione dei testi codificati. In sede di codi-

ficazione, infatti, non si può apportare alcuna modifica di carattere sostanziale agli atti che ne fanno oggetto.

#### 2. Osservazioni generali

2.1 Il CESE constata che la proposta della Commissione risponde esattamente alle finalità del predetto metodo di lavoro accelerato in tema di codificazione.

2.2 Occorre tuttavia interrogarsi sull'opportunità di rendere stabile la normativa in materia di diritto d'autore e di diritti a questo connessi: è infatti evidente che la codificazione è davvero utile solo quando si prevede che la normativa interessata non debba più mutare in modo sostanziale.